



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2141 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA QUALITY FOOD GROUP SPA RELATIVO ALL'AVVIAMENTO DI UN NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO SITO IN VIA NOBEL IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - a) al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- iv. l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
- v. l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- x. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 17394 del 31/03/2020 con cui la ditta Quality Food Group S.p.A., con sede legale in MARTIGNACCO Via Spilimbergo 221, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’avviamento di un nuovo impianto per la produzione di prodotti da forno sito in Via Nobel nel Comune di Noventa di Piave (VE).;

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:

- a) l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) con atto di nomina del Dirigente dell'Area Ambiente del 29.06.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 4 lettera e) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 14.04.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Quality Food Group S.p.A.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 19509 del 14.04.2020 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota prot. n. 32728 del 01.07.2020 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare;
- iii. con note acquisite al prot. n. 32728 e n. 38314 del 30.07.2020 e nota prot. n. 41196 del 17.08.2020 la ditta ha trasmesso le proprie integrazioni, richieste con nota di cui sopra;
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. il Comitato VIA nella seduta del 01.09.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 44161 del 07.09.2020;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

- 1. **Di non assoggettare alla procedura di VIA** di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 17394 del 31/03/2020, presentato da QUALITY FOOD GROUP S.p.A. e relativo all'avvio di un nuovo impianto per la produzione di prodotti da forno sito in Via Nobel nel Comune di Noventa di Piave (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 44161 del 07.09.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n.1

| CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|
| Macrofase | Post operam |

| | |
|---|---|
| Oggetto della condizione | <u>Emissioni sonore</u> Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa alla campagna di misure fonometriche presso i punti di misura e ricettori individuati nella relazione previsionale acustica aggiornata, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati previste nella relazione medesima e nelle condizioni di esercizio più gravose (attività a regime, con finestre aperte ed operazioni di scarico materie prime in corso). |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto che sarà comunicata alla CMVE secondo le modalità previste dall'autorizzazione rilasciata dalla medesima per le emissioni in atmosfera. |
| Soggetto verificatore | CMVE |

Condizione n.2

| CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Macrofase | Post operam |
| Oggetto della condizione | Emissione di odori In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città metropolitana di Venezia, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Città metropolitana di Venezia stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l'effettuazione di studio di impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Città metropolitana di Venezia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Città metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse. |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città metropolitana di Venezia. |
| Soggetto verificatore | CMVE anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016. |

- Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a QUALITY FOOD GROUP S.p.A. relativo all'avvio di un nuovo impianto per la produzione di prodotti da forno sito in Via Nobel nel Comune di Noventa di Piave (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 17394 del 31/03/2020.
- Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 16/09/2020, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Quality Food Group S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di NOVENTA DI PIAVE, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., e al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente